

DOCUMENTI NECESARI

DOCUMENTI PER DOMANDA DI MATERNITA' (OBBLIGATORIA):

1. UNA BUSTA PAGHA DELL'ATTUALE DATORE DI LAVORO
2. CERTIFICATO DI GRAVIDANZA CON DATA PRESUNTA RILASCIATO DALL'ASL O DA UN MEDICO CONVENZIONATO
3. CARTA D'IDENTITA' E CF

SE SI RICHIEDE LA MATERNITA ANTICIPATA: (Per maternità anticipata s'intende un periodo di astensione dal lavoro che ha inizio prima del periodo di congedo di maternità obbligatorio)

1. certificato di gravidanza;
2. documentazione medica rilasciata dal ginecologo che attesta la gravidanza a rischio;
3. documento di identità.

La fotocopia della domanda di maternità anticipata dovrà essere consegnata dalla lavoratrice anche al datore di lavoro.

Nel caso di gravidanza a rischio per ambiente di lavoro o tipo di lavoro svolto la domanda dovrà essere presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro dalla lavoratrice o dal datore di lavoro. Entro 7 giorni dal giorno successivo alla presentazione della documentazione la DPL dovrà emettere provvedimento a favore della richiesta di maternità anticipata.

Se pagamento diretto da parte dell'INPS (es colf/disoccupazione/gestione separata....)

1. CODICE IBAN E MODELLO SR163 COMPILATO DALLA BANCA O POSTA .
2. FOTOCOPIA CARTA D'IDENTITA' RICHIEDENTE E CODICE FISCALE
3. FOTOCOPIA CERTIFICATO DI GRAVIDANZA CON DATA PRESUNTA RILASCIATO DALL'ASL O DA UN MEDICO CONVENZIONATO
4. SE ASTENSIONE ANTICIPATA/POSTICIPATA RELATIVA LETTERA DI AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DA ASL O DA DTL (FOTOCOPIA)
5. SE COLF BOLLETTINI ULTIMO ANNO O SEMESTRE FOTOCOPIA
6. SE COLF O DISOCCUPATA O LAVORATRICE AUTONOMA CODICE IBAN;
7. SE CHIEDE FLESSIBILITA' : CERTIFICATO MEDICO AZIENDALE CHE NON ESISTONO CONTROINDICAZIONI O DICHIARAZIONE DITTA CHE NON E' SOGGETTA A SORVEGLIANZA SANITARIA
- IN QUESTO ULTIMO CASO ANCHE CERTIFICATO MEDICO ASL O MEDICO CONVENZIONATO CHE NON ESISTONO CONTROINDICAZIONI

ENTRO 30 GIORNI DALLA NASCITA!

bisogna recarsi nuovamente al caf per procedere con l'invio dei due mesi successivi della maternita obbligatoria presentando questi documenti

8. DOMANDA PRESENTATA
9. CODICE FISCALE FIGLIO/I NATO/I

INFORMAZIONE GENERALI

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio e consiste in un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per la madre che copre un arco di tempo pari a 5 mesi a cavallo del parto, ovvero due mesi precedenti la data presunta del parto e tre dopo (2+3), oppure 1 mese e 4 o infine, novità dal 2019, 5 mesi subito dopo il parto. La scelta di avvalersi del congedo di maternità flessibile (1+4) è della lavoratrice, purché vi sia un attestato del medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato avallato dal medico competente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nel quale certifichino l'assenza di rischio alla salute della lavoratrice e alla corretta prosecuzione della gravidanza. Oltre ad essere un obbligo del datore di lavoro si tratta anche di un diritto indisponibile per la lavoratrice, ciò significa che in nessun caso l'astensione può essere oggetto di rinuncia, neppure a fronte di comprovata certificazione medica attestante le condizioni di buona salute della lavoratrice.

Novità per la maternità per il 2019 è la possibilità di fruire del congedo obbligatorio nei 5 mesi successivi al parto. Questa possibilità ulteriore è stata introdotta con l'ultima legge di bilancio e stabilisce che le madri lavoratrici possano fruire del congedo obbligatorio di 5 mesi a partire dalla data del parto. Anche in questo caso, come nel precedente congedo flessibile 1+4, vi deve essere una specifica autorizzazione da parte del medico del SSN avallato dal medico competente che attesti l'assenza di rischi per la madre e per il nascituro.

In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l'astensione dal lavoro spetta al padre (congedo di paternità). Il diritto al congedo e alla relativa indennità sono previsti anche in caso di adozione o affidamento di minori.

La disciplina di riferimento della maternità obbligatoria è il Testo Unico della maternità D. Lgs 151/2001 e s.m.i. compresa la modifica apportata al periodo tutelato dalla Legge di Bilancio 2019.

Maternità anticipata: quando si può chiedere e chi può disporla

Il congedo di maternità può essere anticipato, ovvero può iniziare prima dei termini della maternità obbligatoria su esposta, per:

Gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che possono essere aggravate dalla gravidanza;

Condizioni di lavoro pregiudizievoli alla salute della donna e del nascituro;

Attività faticosa o insalubre ovvero che espone la lavoratrice a rischi per la salute e la sicurezza e non può essere spostata ad altre mansioni.

per lavoro a rischio

nello specifico quando sono presenti condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli ovvero la lavoratrice svolge un'attività pericolosa, faticosa o insalubre.

per gravidanza a rischio

Nei casi di gravi complicazioni della gestazione, in questo caso dovrà allegare il certificato medico di gravidanza da cui emergono le sue condizioni di salute.